

**Sentenza n.20682/14 udienza del 6 maggio 2014**

**Disciplina introdotta dal d.lgs 9 aprile 2008 n. 81 – Diversa formulazione rispetto a quella contenuta nel d.lgs n. 626 del 19 settembre 1994 - Designazione da parte del datore di lavoro di un responsabile del servizio di prevenzione privo dei requisiti indicati dalla legge – Permanenza della rilevanza penale della condotta – Sussistenza.**

La Terza sezione della Corte di Cassazione ha affermato che la nuova disciplina contenuta negli artt. 55 e 17 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81, che presenta una formulazione diversa rispetto a quella contenuta negli artt. 4 e 8 bis del d.lgs..n. 626 del 19 settembre 1994, non ha fatto venire meno la penale rilevanza della condotta del datore di lavoro che designi quale responsabile del servizio di prevenzione una persona priva dei requisiti indicati dall'art. 32 della medesima legge.

**Testo completo: Sentenza n.20682/14 udienza del 6 maggio 2014-  
depositata il 21 maggio 2014**

( Sezione Terza Penale, Presidente C. Squassoni, Relatore L.Marini)